

gamento, ed in via subordinata, l'operazione relativa alla sospensione del pagamento della sesta bimestralità. Le relative condizioni potrebbero essere quelle già stabilite dal Consiglio per richieste del genere e cioè:

1°) per il prolungamento del mutuo:

- a) ammortamento in anni 40 dall'origine;
- b) aumento del saggio d'interesse dal 5% al 6%.

2°) per la sospensione del pagamento della sesta bimestralità:

- a) ammortamento delle tre bimestralità sospese e relativi interessi, in anni 5, o al massimo - per il caso che il Comune lo richieda - nello stesso periodo della residua durata del mutuo;
- b) tasso d'interesse del 6%;
- c) diritto di commissione dell'1% e diritto d'esame;
- d) garanzia sulla sovrimposta fondiaria, e, in mancanza, sulle imposte di consumo.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso favorevole le suddette richieste.

o o o

p) SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA SESTA BIMESTRALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONCESSI A VARI COMUNI -

Il Direttore Generale riferisce che in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'Interno:

1° il COMUNE DI CATANIA ha richiesto la sospensione, per un triennio, a decorrere dal 1940, del pagamento della sesta bimestralità del mutuo di L.20.000.000, concessogli dall'Istituto, con ammortamento in anni 25, al tasso del 5,25%, salvo consolidamento delle rate sospese in un nuovo mutuo da ammortizzarsi a decorrere dal 1° gennaio 1943.

